

Marcucci Dott. Antonello

Gualdo Tadino, 17 ottobre 2018

Premesso che:

- Il sottoscritto è stato nominato amministratore della società Ecosuntek S.p.a. (di seguito la società) in data 3 marzo 2014;
- Il consiglio di amministrazione della società ha rilevato in capo al sottoscritto, in data 31 marzo 2014, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza;
- La società ha deciso di stipulare per la durata di dodici mesi un accordo quadro con le proprie parti correlate Eco Trade S.r.l., Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., TO.MA. S.r.l., Flea Società Agricola a r.l., Umbria Energy S.r.l., Mowbray S.r.l., per una durata annuale;
- La bozza dell'accordo quadro da stipularsi è stata sottoposta all'attenzione del sottoscritto.

In particolare, è stato sottoposto all'attenzione del sottoscritto uno schema di accordo quadro fra le società sopra indicate avente ad oggetto:

- A) le condizioni generali pattuite in via preventiva, dei futuri contratti applicativi relativi alla rivendita da parte di Ecosuntek S.p.A. a Eco Trade S.r.l. dell'energia acquistata da Ecosuntek S.p.A. mediante contratti di acquisto di energia stipulati direttamente tra la Ecosuntek S.p.A. e le seguenti Società: Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., TO.MA. S.r.l., Flea Società Agricola a r.l., Umbria Energy S.r.l., Mowbray S.r.l., Scheggia Energia S.r.l. e tra Ecosuntek ed i terzi sul mercato;
- B) le condizioni generali pattuite in via preventiva, dei futuri contratti applicativi relativi alla vendita di energia da Ecosuntek S.p.A., Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., TO.MA. S.r.l., Flea Società Agricola a r.l., Umbria Energy S.r.l., Mowbray S.r.l. e Scheggia Energia S.r.l.;
- C) le condizioni generali pattuite in via preventiva, dei futuri contratti applicativi relativi all'acquisto da Eco Trade S.r.l. di energia elettrica e gas necessari per le utenze attive di Ecosuntek S.p.A. e delle società Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., TO.MA. S.r.l., Flea Società Agricola a r.l., Umbria Energy S.r.l., Mowbray S.r.l. e Scheggia Energia S.r.l.;
- D) le condizioni generali pattuite in via preventiva, dei futuri eventuali contratti applicativi relativi all'acquisto da parte di Ecosuntek di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà delle società Cantante S.r.l., Mappa Rotonda

Marcucci Dott. Antonella

S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.I S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., TO.MA. S.r.l., Flea Società Agricola a r.l., Umbria Energy S.r.l., Mowbray S.r.l. e Scheggia Energia S.r.l. ai fini della rivendita.

Tanto premesso, si evidenzia che:

- Il testo della bozza appare compiutamente definito in relazione all'oggetto, ossia ai contenuti dell'attività contrattuale che sono intese a disciplinare, nonché alla durata, delimitata in un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza.
- Appare più che fondato l'interesse sociale alla conclusione dell'accordo sopra richiamato in considerazione del fatto che, attraverso la controllata Eco Trade S.r.l., il Gruppo Ecosuntek può completare la filiera del *business* relativo all'energia, attraverso la commercializzazione nei confronti del cliente finale, sia dell'energia prodotta dagli impianti del Gruppo, sia di quella acquisita da terzi e ottimizzando così l'intera filiera, nonché al contempo, razionalizzare, concentrandole in unico fornitore, gli approvvigionamenti di fornitura di energia elettrica e di gas per le utenze attive di tutte le società del Gruppo, specificando che la correttezza sostanziale dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi riposa sulla espressa previsione della conclusione delle cessioni di energia a prezzi correnti di mercato.
- Nello schema contrattuale esaminato si richiede che la definizione delle condizioni economiche, sia che i compensi siano di pertinenza di Eco Trade S.r.l., sia che essi siano di pertinenza della Società o delle Società controllate, collegate o in rapporto di correlazione con la Società medesima, è rimessa alle determinazioni delle parti in ciascun accordo applicativo dell'Accordo Quadro, ma con espresso vincolo che i compensi medesimi debbano essere adeguati ai prezzi correnti di mercato. Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni economiche da convenirsi di volta in volta all'effettiva situazione di mercato.

Procedendo all'esame delle tipologie di rapporti che verrebbero in essere, avuto riguardo a Ecosuntek, a seguito della stipula dell'accordo quadro, si rileva quanto segue.

Con riferimento ai rapporti che verrebbero a intercorrere tra Ecosuntek in qualità di venditore (o rivenditore) e Eco Trade S.r.l. in qualità di acquirente di energia, si rileva che:

- a) Eco Trade S.r.l. è controllata al 65% da Ecosuntek;
 - b) l'altro socio di Eco Trade S.r.l. non è parte correlata di Ecosuntek;
- pertanto, alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 3.3 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Ecosuntek, si ravvisa l'insussistenza di interessi significativi di altre parti correlate di Ecosuntek e, in sé considerati, i menzionati rapporti tra Ecosuntek ed Eco Trade S.r.l. sono esentati dall'applicazione della Procedura medesima. Ne consegue che, avuto riguardo al prevedibile ammontare massimo delle

Marcucci Dott. Antonello

operazioni da realizzare nel periodo di riferimento dell'Accordo Quadro, non si configura alcuna fattispecie di operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura stessa.

Con riferimento ai rapporti che verrebbero a intercorrere tra Ecosuntek in qualità di acquirente di energia e le società controllate da Ecosuntek o a queste collegate (Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., Umbria Viva S.r.l., Mowbray S.r.l. e Scheggia Energia S.r.l.) in qualità di venditori di energia, si rileva che:

a) i rimanenti soci delle società controllate da Ecosuntek o a questa collegate (come sopra individuate) non sono parti correlate di Ecosuntek;

b) la struttura della remunerazione degli amministratori delle società controllate da Ecosuntek o a questa collegate non è in alcun modo dipendente dai risultati economici delle società rispettivamente amministrate,

pertanto, alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 3.3 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Ecosuntek, si ravvisa l'insussistenza di interessi significativi di altre parti correlate di Ecosuntek e, in sé considerati, i menzionati rapporti tra Ecosuntek ciascuna delle società controllate e collegate (come sopra individuate) sono esentati dall'applicazione della Procedura medesima.

Ne consegue che, avuto riguardo al prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento dell'Accordo Quadro, non si configura alcuna fattispecie di operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura stessa.

L'operazione non risulta essere un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate in quanto, anche a voler prescindere dalle menzionate cause di esclusione dall'applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, non risulta superato alcuno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate.

Con riferimento ai rapporti che verrebbero a intercorrere tra ciascuna delle società controllate da Ecosuntek, in qualità di venditori di energia, e la Eco Trade S.r.l., in qualità di acquirente di energia, si rileva che:

a) si tratterebbe di rapporti tra società sottoposte a comune controllo di Ecosuntek (Eco Trade S.r.l., da una parte, e le seguenti società, dall'altra: Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M.1 S.r.l., Piandana S.r.l., Scheggia Energia S.r.l., Tadino Energia S.r.l., Tiresia S.r.l., Tulipano S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., Mowbray S.r.l. e Scheggia Energia S.r.l.);

b) nessuno, tra i rimanenti componenti le compagini sociali di Eco Trade S.r.l. e delle società controllate da Ecosuntek risulta essere parte correlata di Ecosuntek medesima;

c) la struttura della remunerazione degli amministratori delle società controllate da Ecosuntek (inclusa la Eco Trade S.r.l.) non è in alcun modo dipendente dai risultati economici delle società rispettivamente amministrate, pertanto, alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 3.3 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Ecosuntek, si ravvisa l'insussistenza di interessi significativi di altre parti correlate di

Marcucci Dott. Antonello

Ecosuntek e, in sé considerati, i menzionati rapporti tra società controllate da Ecosuntek sono esentati dall'applicazione della Procedura medesima.

Ne consegue che, avuto riguardo al prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento dell'Accordo Quadro, non si configura alcuna fattispecie di operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura stessa.

Con riferimento, infine, ai rapporti che verrebbero a intercorrere tra le rimanenti società parti correlate di Ecosuntek, in qualità di venditori di energia, e la Eco Trade S.r.l., in qualità di acquirente di energia, si rileva che il prevedibile ammontare del controvalore delle operazioni che potrebbero essere realizzate in applicazione dell'Accordo Quadro appare collocarsi in ogni caso al di sotto delle soglie identificative delle operazioni di maggiore rilevanza. Ciò in quanto, avuto riguardo all'effettivo potenziale produttivo di ciascuna di dette società, non appare ragionevole presumere che l'energia elettrica eventualmente venduta a Eco Trade S.r.l. (in base a prezzi correnti di mercato) possa in concreto ammontare, quanto a controvalore economico, ad importi tali da superare la soglia dell'indice di rilevanza del controvalore. D'altro canto, in riferimento ai summenzionati rapporti, si ravvisa la sussistenza della causa di esenzione prevista dall'art. 2, lettera "F" della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, trattandosi di operazioni ordinarie da concludersi, quanto al prezzo di vendita dell'energia, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

L'operazione non risulta essere un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate in quanto, anche a voler prescindere dalle menzionate cause di esclusione dall'applicazione della procedura (art. 2, lettera F), tenuto conto delle fattispecie ricadenti nell'ambito di esclusione dell'applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, non risulta superato alcuno degli indici di rilevanza richiamati dall'allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate.

Con riferimento ai rapporti che verrebbero a intercorrere tra Eco Trade S.r.l., in qualità di venditore di energia elettrica e gas, da un lato, e Ecosuntek S.p.A. e tutte le società controllate o collegate dalla e alla stessa, nonché tutte le società che per qualsiasi correlazione derivante da legami societari o da cariche sociali, costituiscono parti correlate della stessa Ecosuntek S.p.A., in qualità di acquirenti di energia elettrica e gas per i propri consumi aziendali, si rileva che:

- a) In considerazione della tipologia di forniture oggetto del suddetto accordo quadro e dei relativi futuri contratti applicativi, anche sulla base degli importi effettivamente fatturati da Eco Trade S.r.l. nell'esecuzione dell'analogo accordo quadro stipulato nel 2017, si ritiene ragionevole una soglia di valore massimo complessivo di tutti i contratti applicativi eventualmente stipulati in attuazione dell'accordo quadro pari ad Euro 100.000 (centomila) in ragione di anno.
- b) Il predetto controvalore complessivo risulta infatti allineato alla sommatoria degli importi fatturati da Eco Trade S.r.l. alle controparti dell'Accordo 2017 in ragione di tutti i contratti applicativi di quest'ultimo.

Marcucci Dott. Antonella

- c) avuto riguardo alla posizione di Ecosuntek quale acquirente di energia elettrica e gas, la stipula del nuovo Accordo Quadro si configura, per Ecosuntek medesima, come operazione di importo esiguo e, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Deve tuttavia osservarsi che la stipula del nuovo Accordo Quadro, rispondente ad una precisa strategia a livello di Gruppo Ecosuntek, vede la società controllata Eco Trade S.r.l. quale venditore di energia elettrica e gas ad una platea di parti correlate di Ecosuntek. In tale ottica, atteso il disposto dell'art. 6 della Procedura, nella sussistenza di un indirizzo strategico di Gruppo, deve essere valutato se, avuto riguardo alla specifica posizione della controllata Eco Trade S.r.l. la stipula del nuovo Accordo Quadro, si venga a configurare o meno una fattispecie di esenzione dall'ambito applicativo della Procedura e, in caso di esito negativo di tale verifica, se detta stipula configuri o meno una Operazione di Maggiore Rilevanza. Peraltro, l'assoggettamento della operazione in oggetto alla Procedura appare rispondente a quanto indicato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010 (recante "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato"), all'ultimo periodo del paragrafo 7, laddove si richiamano gli organi di controllo a prestare particolare attenzione "al compimento, da parte di società controllate, di operazioni con parti correlate della controllante che possano indicare – in ragione del numero, del tipo, dell'entità o della frequenza – un'elusione dei presidi di correttezza indicati nel Regolamento".

Come in precedenza indicato, il presumibile valore complessivo massimo di tutti i contratti applicativi eventualmente stipulati in esecuzione del nuovo Accordo Quadro è stimabile in circa Euro 100.000 (centomila/00). Pertanto, la stipula di tale Accordo Quadro non configura una operazione di importo esiguo, essendo la relativa soglia stabilita dalla Procedura nella misura di Euro 50.000 (cinquanta/00). D'altro canto, la disamina delle ragioni di correlazione intercorrenti con ciascuna delle controparti dell'Accordo Quadro evidenzia, in relazione al centro di imputazione Eco Trade S.r.l., una eterogeneità (società sottoposte a comune controllo, la propria controllante, situazioni di collegamento societario) che non consentono, in base ad una valutazione prudenziale, di ricondurre l'Accordo Quadro in questione alla fattispecie di esenzione prevista dall'art. 3, n. 3 della Procedura.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la stipula, da parte della controllata Eco Trade S.r.l. dell'Accordo Quadro venga a configurare una Operazione assoggettabile alla Procedura. L'operazione non risulta essere tuttavia un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate in quanto non risulta superato alcuno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate. Rileva, in particolare, attesa la natura dei rapporti contrattuali de quo (forniture commerciali), l'indice di rilevanza del controvalore dell'Operazione. Orbene, essendo il controvalore dell'Operazione, come detto, stimabile in massimi 100.000 Euro, ed

Marcucci Dott. Antonello

essendo il patrimonio netto consolidato del Gruppo Ecosuntek al 30.06.2018 (data della ultima relazione finanziaria pubblicata) superiore a Euro 3,9 milioni, il rapporto tra queste due entità (2,6% circa) viene a collocarsi ampiamente al di sotto dell'indice di rilevanza (pari al 5%).

Infine, avuto riguardo alla posizione delle società controllate in ordine all'eventuale sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si precisa che la deliberazione in ordine all'approvazione dell'Accordo Quadro, dovrà costituire preventiva approvazione della sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte delle società controllate medesime ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Procedura.

Conclusivamente, si rappresenta quindi il proprio parere favorevole in ordine alla stipula dell'accordo quadro per una durata di dodici mesi ed alla, conseguente, approvazione da parte della Società della bozza di accordo quadro esaminato, in considerazione dell'interesse della società al compimento dell'assunzione di tale contratto quadro nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

